

In caso di ritardato od omesso pagamento si applicano l'Art.21 e l'Art.22 del regolamento comunale

**Art. 21 – Attività di controllo, accertamento**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e il tardivo, omesso o parziale versamento sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi legali, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi maturati.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
8. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili a catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n.138.
9. E' fatto obbligo ai Servizi demografici di comunicare all'Ufficio competente per la gestione della tariffa, con cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio.
10. E' fatto obbligo agli Uffici comunali del Commercio di comunicare all'Ufficio comunale competente per la gestione della tariffa, con cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
11. Il comune procederà alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, nel caso in cui il conduttore sia:
  - dichiarato irreperibile dai registri anagrafici
  - non sia stata inoltrata la cessazione da almeno 6 mesi e sia subentrata un'altra utenza
  - sia emigrato all'estero da almeno un anno
  - sia deceduto senza eredi e non risulti proprietario dell'immobile.
12. Il Comune procederà alla variazione dell'intestatario dell'utenza domestica con nucleo familiare residente nel caso di decesso o trasferimento dello stesso, desumendo i dati dai registri

dell'Anagrafe, dandone comunicazione al nuovo intestatario dello stesso nucleo familiare.

13. Il Comune , potrà procedere alla cessazione d'ufficio per le utenze non domestiche , in base agli elementi desumibili, dalle banche dati della Camera di Commercio ove risulti la cessazione dell'attività.

### **Art. 22. - Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 18.12.1997.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica l'articolo 14 del Decreto legge n.201 del 06.12.2011.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente comma si applica l'articolo 14 del Decreto legge n.201 del 06.12.2011. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

4. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.